Allegato A alla Deliberazione A.T.S.L. n. ____ del _____

ATS LIGURIA

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA



Asl1 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA
Asl2 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA
Asl3 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA
Asl4 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA
Asl5 AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

Liguria Salute
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA

ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE

ALLEGATO A

Regolamento di Funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Tutela della Salute Liguria

(articolo 21 L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii.)

INDICE

PREMESSA 3

Art. 1 – Oggetto 3

Art. 2 – Funzioni 4

Art. 3 – Composizione del Collegio 5

Art. 4 – Convocazione del Collegio di Direzione 6

Art. 5 – Modalità di svolgimento 6

Art. 6 – Funzioni di Segreteria del Collegio 7

Art. 7 – Incompatibilità 7

Art. 8 – Obbligo di riservatezza 8

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 8

Art. 10 – Norma finale 9

Premessa

Il Collegio di Direzione è un organo dell'Azienda espressamente contemplato dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dall'Atto di Autonomia Aziendale, ed è qualificato quale organo dell'Azienda deputato a supportare la Direzione Aziendale nel perseguimento della *mission*, concorrendo alla programmazione, al governo e alla valutazione delle attività aziendali e clinico sanitarie.

Esso svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e assicura alla Direzione Generale una gestione operativa dell'Azienda su basi collegiali e integrate. È, altresì, uno strumento della Direzione Generale per la comunicazione e condivisione di informazioni gestionali tra la Direzione dell'Azienda e le sue Strutture.

Rappresenta, a livello centrale, l'ambito di mediazione e di sintesi delle attività di *governance* che si sviluppano all'interno dell'Azienda.

Nella composizione del Collegio è garantita la partecipazione di una pluralità di figure professionali dell'Azienda altamente rappresentative. I componenti sono individuati ai sensi della presente regolamentazione, coerente con gli indirizzi regionali e con la normativa vigente, che disciplina le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.

Il Collegio di Direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale intramuraria.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, l'articolazione ed il funzionamento del Collegio di Direzione dell'Azienda Tutela della Salute Liguria nel rispetto e per le finalità previste dall'articolo 17 ("Collegio di Direzione")[1] del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", dall'articolo 21 ("Collegio di direzione")[2] della L.R. Liguria 7

[1] [**Articolo 17 ("Collegio di Direzione") D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.:** "***1.*** *Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese*"].

[2] [**Articolo 21 ("Collegio di direzione") L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii.:** "***1*** *Il collegio di direzione svolge compiti relativi al governo delle attività cliniche e all'appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali, all' innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca.* ***2.*** *Il collegio di direzione in tali ambiti, in particolare: a) elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla definizione dell'atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci; b) definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico; c) indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie; d) concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; e) supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo dell'ATS Liguria; f) effettua le*

dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., recante "Riordino del Servizio Sanitario regionale", e dall'Atto di Autonomia Aziendale dell'Azienda Tutela della Salute Liguria.

2. Il presente regolamento è approvato in sede di adozione dell'Atto di Autonomia aziendale, del quale costituisce allegato parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 21 ("Collegio di direzione"), comma 6[3], della L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., recante "Riordino del Servizio Sanitario regionale",

Art. 2 – Funzioni

1. Il Collegio di Direzione ha compiti relativi al governo delle attività cliniche e all'appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali, all'innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca.

2. È l'organo aziendale che assicura la partecipazione decisionale ed organizzativa dei professionisti agli *standard* più avanzati di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e all'implementazione degli strumenti del governo clinico.

3. In particolare, ai sensi della L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., recante "Riordino del Servizio Sanitario regionale", il Collegio di Direzione:

a) elabora proposte e concorre con la direzione aziendale alla definizione dell'atto aziendale, dei piani attuativi e dei bilanci;

b) definisce indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico;

c) indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie;

d) concorre alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; e) supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo dell'ATS Liguria;

e) effettua le nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Il suddetto organo assicura alla Direzione Strategica una gestione operativa dell'Azienda su basi collegiali ed integrate e costituisce la primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Aziendale ed i Direttori e Responsabili delle Strutture organizzative aziendali

nomine di sua competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale ai sensi della vigente normativa in materia. ***3.*** *Il direttore generale ha l'obbligo di convocare il collegio di direzione non meno di quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno i due terzi dei componenti. 4. Il collegio di direzione è composto da: a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l'attività; b) il direttore sanitario; c) il direttore amministrativo; d) il direttore sociosanitario; e) i direttori delle aree; f) il direttore del dipartimento ospedaliero; g) i direttori dei dipartimenti sanitari; h) i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero; i) i direttori di distretto; j) il responsabile dell'area infermieristica; k) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; l) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) a eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera j); m) un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta convenzionati con l'ATS Liguria, indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria; n) un rappresentante della medicina specialistica ambulatoriale; o) un medico veterinario.* ***5.*** *I responsabili di cui al comma 4, lettere k) e l), sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale.* ***6.*** *L'atto d'autonomia aziendale disciplina: a) le modalità di funzionamento e la convocazione periodica dell'organo; b) la partecipazione all'azione di governo; c) la formulazione di pareri e proposte*"].

[3] [Cit.].

nella elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda, concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata alla Direzione Strategica.

5. Il Collegio di Direzione concorre con la Direzione Aziendale alla valutazione dell'attività posta in essere per il raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione, nonché alla valutazione sul grado di raggiungimento dei risultati attesi.
6. Il Collegio di Direzione esprime, inoltre, le proprie designazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, per la formazione delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico per l'assunzione di personale dipendente.
7. Il presente documento, ai sensi dell'articolo 21 ("Collegio di direzione"), comma 6, della L.R. Liguria 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., può declinare eventuali ulteriori funzioni del Collegio inerenti alla partecipazione all'azione di governo, ovvero alla formulazione di pareri e proposte.

Art. 3 – Composizione del Collegio

1. Il Collegio di Direzione è composto da:
 a) il Direttore Generale, che lo presiede e ne determina l'attività;
 b) il Direttore Sanitario;
 c) il Direttore Amministrativo;
 d) il Direttore Sociosanitario;
 e) i Direttori delle Aree;
 f) il Direttore del Dipartimento ospedaliero;
 g) i Direttori dei Dipartimenti sanitari;
 h) i Dirigenti Medici responsabili di presidio ospedaliero;
 i) i Direttori di Distretto;
 j) il Responsabile dell'area infermieristica;
 k) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
 l) un responsabile per le professioni sanitarie, di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera j);
 m) un Medico di Medicina Generale e un Pediatra di Libera Scelta convenzionati con l'A.T.S. Liguria, indicati dalle Organizzazioni Sindacali di categoria;
 n) un rappresentante della medicina specialistica ambulatoriale;
 o) un Medico veterinario.
2. I responsabili di cui al comma 4, lettere k) e l), sono individuati dal Direttore Generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale.

Art. 4 – Convocazione del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale almeno una volta nell'arco di ciascun trimestre.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.
3. La convocazione è recapitata ai componenti, di norma, a mezzo utilizzo della posta elettronica ed utilizzo dei relativi recapiti istituzionali in possesso dell'Azienda.
4. Tra la data della seduta e la data di recapito della convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a cinque giorni. Solo per motivi di urgenza, da specificarsi nella convocazione, si può derogare a tale termine e, comunque, in tal caso la convocazione deve essere recapitata almeno 24 ore prima della riunione.
5. I componenti del Collegio possono comunicare via *e-mail* alla Segreteria della Direzione Aziendale eventuali proposte di argomenti da trattare nelle riunioni del Collegio medesimo, affinché possa essere valutato l'inserimento delle stesse nell'ordine del giorno della prima riunione utile.
6. La Direzione Aziendale, per esigenze di celerità dell'azione amministrativa, può richiedere ai componenti titolari del Collegio, anche al di fuori delle ordinarie sedute, di rendere pareri in merito a specifiche tematiche, qualora si ravvisi l'esigenza di celere gestione. In tal caso, tali pareri sono resi dai componenti il Collegio entro il termine di volta in volta stabilito nella richiesta ad essi inoltrata sulla base delle esigenze ivi rappresentate. Decorso il termine assegnato, in assenza di rilievi o di parere contrario, od anche in caso di silenzio, i pareri si intendono favorevolmente acquisiti.
7. Possono essere chiamati a partecipare a singole sedute del Collegio di Direzione, in relazione agli argomenti in trattazione, senza diritto di voto, Direttori e/o Dirigenti Responsabili di Strutture organizzative aziendali, ovvero di aggregazioni di Strutture dipartimentali o comunque denominate, ovvero Dirigenti con incarichi professionali non gestionali, non facenti parte di diritto del Collegio, come pure altri operatori dipendenti o convenzionati, o anche esperti esterni che, in quanto in possesso di specifiche competenze e/o in ragione di specifiche funzioni espletate, del ruolo rivestito e/o dell'incarico ricoperto in seno all'organizzazione, possano fornire comunque un contributo rilevante alle materie in trattazione.
8. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente ne darà preventiva e motivata comunicazione alla Segreteria del Collegio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento

1. Di norma, la seduta è validamente costituita quando partecipano alla stessa almeno la maggioranza dei componenti. In caso contrario, la seduta non ha luogo e si procedere a nuova convocazione per il raggiungimento del numero occorrente che raggiunga la maggioranza dei presenti.
2. Ferma restando la previsione di cui al precedente comma 1, rimane in ogni caso in facoltà del Direttore Generale sottoporre a votazione eventuali temi all'ordine del giorno ritenuti di particolare rilevanza e non procrastinabili, ovvero il cui rinvio sia ritenuto non opportuno e/o

pregiudizievole per l'Azienda, con approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ove presenti. Al ricorrere di tale circostanza, i pareri sono espressi a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti aventi diritto di voto). Laddove si riscontri una situazione di parità di voti, prevarrà l'esito determinato dal voto del Direttore Generale.

3. L'eventuale votazione è espressa di norma in modo palese, per alzata di mano, ovvero con modalità differenti, a seconda delle valutazioni che potranno essere esperite e delle determinazioni che saranno assunte, di volta in volta, nelle singole sedute.

4. L'orario di svolgimento delle riunioni è da intendersi, ad ogni effetto, come orario di servizio in quanto rientrante nei compiti istituzionali.

Art. 6 – Funzioni di Segreteria del Collegio

1. Il supporto organizzativo al funzionamento del Collegio di Direzione è assicurato da apposita Segreteria individuata in seno alla Direzione Generale, la quale provvede, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data fissata per la seduta, alla trasmissione della convocazione, unitamente all'elenco degli argomenti posti all'Ordine del giorno, ai componenti del Collegio e agli eventuali invitati, nonché alla preparazione del materiale istruttorio (copie, supporti, dotazioni informatiche, ecc.) utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno stesso.

2. È posta in carico alla Segreteria la preventiva predisposizione della sede e l'approntamento degli strumenti tecnici utili allo svolgimento della seduta, anche avvalendosi del supporto tecnico ed operativo, ovvero informatico, di altre funzioni aziendali, per quanto di competenza.

3. La Segreteria provvederà, inoltre, alla stesura del Verbale delle riunioni e alla sua regolare protocollazione, al recapito agli aventi titolo, nonché tenuta e conservazione.

4. Il Verbale, redatto in forma sintetica ed in cui vengono specificati i nominativi dei componenti intervenuti e le conclusioni raggiunte, esprime la volontà del Collegio. L'approvazione del Verbale da parte del Collegio avviene nella prima seduta utile successiva ed è iscritto quale primo punto all'ordine del giorno di ogni riunione convocata. Il Verbale è sottoscritto dal Direttore Generale e dal verbalizzante e, successivamente, inviato ai componenti nel più breve tempo possibile, e comunque entro un congruo termine atto ad assicurare a tutti i coinvolti adeguata informazione.

Art. 7 – Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio di Direzione dell'A.T.S. Liguria coloro che si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 7 ("Incandidabilità alle cariche elettive regionali"), comma 1[4], del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e ss.mm.ii., recante "Testo

[4] [**Articolo 7 ("Incandidabilità alle cariche elettive regionali"), comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e ss.mm.ii.:** *"**1.** Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e **componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali**: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,*

unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

2. Sono sospesi di diritto dalla carica coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 8 ("Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali"), comma 1[5], del predetto D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Art. 8 – Obbligo di riservatezza

1. L'attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte a qualunque titolo, anche se in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze acquisite e ai dati trattati all'esito della partecipazione alle sedute del Collegio.

2. Gli argomenti discussi in Collegio di Direzione, nonché le opinioni ed i voti espressi in detta sede, hanno carattere riservato. I partecipanti sono tenuti a non divulgarne il contenuto all'esterno ed agli organismi di stampa, ove ciò non sia espressamente previsto, trattato ed autorizzato in sede di riunione. In quest'ultimo caso, la diffusione di informazioni si intende, comunque, autorizzata esclusivamente attraverso la Struttura aziendale deputata per funzione a curare i rapporti con i *media* e la comunicazione istituzionale, fatte salve diverse determinazioni della Direzione Aziendale.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Collegio nel corso dei lavori sono sottoposti agli obblighi di cui al Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per

concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"].

[5] [**Articolo 8 ("Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali"), comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e ss.mm.ii.:** "***1.*** *Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*"].

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE") ed il Collegio è autorizzato, nei modi e con i limiti di legge, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività istituzionali di cui al presente Regolamento.

Art. 10 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale, nonché alle disposizioni aziendali vigenti in materia.